

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione e	Disposizioni specifiche
39	flumiossazina CAS: 103361-09-7 CIPAC N. 578	N- (7- fluoro- 3,4- diidro- 3- osso- 4- prop- 2- imil- 2H- 1,4- benzossazin- 6- il) cicloes- 1- ene- 1,2- dicarbossimide	960 g/ kg	1.1.2003	31.12.2012	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della flumiossazina, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

Iscrizione flumiossazina, rev. 31 marzo 2003.

04A00350